



346/2024

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico per le pensioni dott. Anna Bombino

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **79796**/PC del registro di segreteria proposto da **XX** nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente a OMISSIS OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Piera Del Gaudio ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Africa n. 40 presso lo studio dell'Avv. Michela Di Benedetto, Contro l'INPS, in persona del Presidente lrp, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura interna in Roma in via C. Beccaria n. 29, e ASL Roma 2, in persona del Direttore generale pro-tempore con sede in Roma via Maria Brighenti, 2 per la riliquidazione del trattamento pensionistico

con l'inclusione in quota B delle differenze retributive percepite per lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali svolte dal 7.06.2008 al 31.08.2012, tranne 90 giorni, presso l'AUSL Roma C ora ASL RM2, come riconosciute dalla n. 5066/2017 della Corte d'Appello di Roma-Sezione Lavoro, e dall'ASL con Delibera del 18.01.2018, oltre arretrati interessi e rivalutazione come per legge.

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa; Uditi, alla udienza del 17 luglio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Sara Dima, il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Luciano Antinone per delega e in sostituzione dell'avv. Del Gaudio Piera per la ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS e il funzionario dott. Mazzoli Gabriella per l'ASL Roma 2, come da verbale in atti;

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha chiesto agli enti in epigrafe, la regolarizzazione della propria posizione contributiva a seguito della sentenza n.5066/2017 della Corte d'Appello di Roma-Sezione Lavoro.

2. La Sentenza della Corte di Appello di Roma, G.L.,

n. 5066/2017, passata in giudicato, ha riconosciuto, in favore della ricorrente, il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori dirigenziali per il periodo dal 7.06.2008 al 31.12.2012, tranne 90 giorni, con conseguente condanna dell' ASL RM 2 al pagamento a beneficio della medesima, della somma di Euro 69.187,34, per differenze retributive, oltre Euro 4.639,21 per interessi legali.

3.Con delibera 18.1.2018, l'Azienda in esecuzione alla sentenza n.5066/17 ha disposto il pagamento in favore della dipendente delle differenze retributive per mansioni superiori, oltre accessori, prevedendo nel bilancio dell'anno 2017 la somma di Euro 17.158,46, a titolo di "oneri sociali" a copertura delle spese in favore della medesima ricorrente.

4.Con pec del 10.08.2019, l'interessata ha presentato all'INPS domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto delle differenze retributive percepite per lo svolgimento delle superiori mansioni riconosciute nella sopra indicata sentenza, ma senza alcun esito, e sollecito con atto del 13.07.2020.

5. Con l'odierno ricorso, la ricorrente ha chiesto la rivalutazione del trattamento di pensione dal 1.9.2012 con l'inclusione nella quota "B" delle differenze retributive pagate dall'Azienda per le mansioni superiori, con la condanna dell'INPS (gestione ex INPDAP), alla corresponsione delle differenze dovute sui ratei pregressi oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Con vittoria di spese competenze ed onorari.

6. Con memoria depositata il 22.3.2023, l'Azienda sanitaria ha rappresentato di avere provveduto alla rettifica della documentazione, trasmettendo all'INPS un flusso di variazione "Quadro V1 Causale Variazione 7 Codice Motivo Utilizzo 3 - Regularizzazione da sentenza", con ID 78129448, al fine di regolarizzare la posizione della dipendente in quiescenza relativo al periodo interessato dalla sentenza di condanna (07.06.2008 - 31.08.2012), chiedendo la compensazione delle spese.

7. Con memoria di costituzione del 18.8. 2023, l'INPS ha rappresentato di avere provveduto a richiedere all'amministrazione di appartenenza la trasmissione della documentazione per la riliquidazione della pensione risultando in banca dati solo il Mod. PA04

pervenuto il 07/12/2012 con prot. 99281/I (INPS.7010.18/08/2023.037557). Pertanto, una volta verificata la situazione della ricorrente, ha chiesto la declaratoria di cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Alla udienza del 6.9.2023 su richiesta delle parti il giudizio è stato rinviato, per approfondimenti, alla udienza del 10.4.2024.

Nelle more del giudizio, l'Azienda sanitaria ha depositato "note difensive" con le quali ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo provveduto alla sistemazione contributiva della ricorrente trasmettendo all'INPS un flusso di variazione con ID 78129448 per regolarizzare la posizione della ricorrente relativamente al periodo della sentenza di condanna (07.06.2008- 31.08.2012), come da documentazione che veniva allegata nel fascicolo.

Nella nota depositata il 27.3.2024, la ricorrente ha evidenziato che nel tempo intercorso dalla precedente udienza del 6.9.2023, l'INPS non ha provveduto alla riliquidazione della pensione sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda sanitaria. Pertanto insiste per dichiarare il diritto della pensionata XX

alla riliquidazione del trattamento pensionistico (gestione pubblica) cat. VOCPDEL n. OMISSIScon decorrenza 1.09.2012, con l'inclusione in quota B delle differenze retributive percepite per lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali svolte dal 7.06.2008 al 31.08.2012, tranne 90 giorni;

- condannare l'INPS (gestione ex INPDAP), alla corresponsione delle differenze dovute sui ratei pregressi oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali; con condanna alle spese di lite da liquidarsi al procuratore antistatario.

In data 5 aprile 2024, l'INPS ha depositato la documentazione relativa alla riliquidazione della pensione spettante alla ricorrente e relativo prospetto di calcolo.

Alla udienza del 10 aprile 2024 il giudizio è stato rinviato alla udienza del 10 luglio 2024 su richiesta della difesa della ricorrente onde verificare la documentazione depositata dall'INPS.

La difesa ha depositato in data 25 giugno 2024 note autorizzate e chiesto la cessata materia del contendere.

Alla udienza odierna, la causa è passata in

decisione con lettura del dispositivo, all'esito della camera di consiglio, consegnato al segretario. Considerato in

DIRITTO

1. La questione sottoposta alla cognizione di questo Giudice attiene all'individuazione del carattere strutturale e delle peculiari finalità da attribuire alla maggiorazione della retribuzione corrisposta per lo svolgimento di mansioni superiori, ai fini della liquidazione dell'assegno pensionistico.

2. La domanda nei termini formulati dalla ricorrente è fondata.

Con la legge 8 agosto 1995, n. 335, il legislatore ha ampliato (art. 2 comma 9), per i dipendenti di tutte le Amministrazioni pubbliche (compresi, quindi, i dipendenti degli Istituti previdenziali), la base contributiva e pensionabile, estendendo alle pensioni amministrate dall'INPDAP (ora INPS), la disciplina prevista per il settore privato (art. 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e s.m.i.), alla cui stregua «...tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro...» doveva essere considerato in pensione. Ha aggiunto,

inoltre, l'art. 2, comma 11, della legge n. 335 del 1995, che l'allargamento della base pensionabile operava ai soli fini del calcolo della c.d. quota "B" di pensione, ossia di quella parte della pensione che teneva conto della media delle retribuzioni percepite dal lavoratore con riferimento ai periodi contributivi maturati dal 31 dicembre 1992.

3.Di conseguenza, ritiene questo giudice che la natura di "prestazioni di fatto" di mansioni superiori non consente la piena quiescibilità dei relativi emolumenti, ma che, soltanto dal 1° gennaio 1996 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 335/1995, gli emolumenti stessi debbano essere valorizzati in quota B, così come richiesto dalla ricorrente (Corte conti Sez. I, 6 luglio 2011 n.310).

4.Ad avviso del Giudicante, nel caso specifico, non sussistono motivi ostativi per escludere dalla liquidazione della suddetta quota B le maggiorazioni retributive riconosciute all'interessata dalla predetta Sentenza della Corte di Appello di Roma pari ad Euro 69.187,34, per il periodo dal 7.06.2008 al 31.12.2012, tranne 90 giorni, atteso che gli importi, qualificabili come assegni accessori e differenziati

dalla retribuzione di base, erano emolumenti certamente spettanti alla ricorrente in funzione dell'attribuzione e dello svolgimento effettivo delle funzioni dirigenziali, circostanza pacificamente acclarata dall'istruttoria inerente al processo dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria, conclusosi con la predetta Sentenza n. 5066/2017, passata in giudicato, ed avrebbero dovuto essere erogati mensilmente dalla ASL in costanza di servizio attivo. D'altra parte, né la ASL nr. 2, né l'Istituto previdenziale hanno specificamente contestato siffatto aspetto della domanda promossa da parte attrice, mentre occorre evidenziare che entrambe le amministrazioni resistenti hanno indirettamente avallato la tesi dedotta dalla ricorrente.

5. Dalla documentazione versata in atti risulta che l'ASL ha provveduto alla regolarizzazione e alla rettifica della posizione contributiva (in data 13.03.2023) conformandosi al giudicato del giudice civile e trasmesso le proprie determinazioni all'INPS per la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con l'inclusione in quota "B" delle differenze retributive riconosciute dal Giudice ordinario in funzione dello svolgimento di

6. Con note del 25.6.2024 parte ricorrente ha preso atto della avvenuta riliquidazione delle somme dovute in esecuzione della sentenza favorevole alla ricorrente, e aderito alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo nella riliquidazione delle spese processuali atteso il comportamento tardivo dell'INPS a provvedere.

Pertanto, gli enti resistenti vanno condannati al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.000,00, metà per ciascuno, oltre accessori di legge, da corrispondere al difensore antistatario.

10

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese legali in favore della controparte quantificate nella somma di euro 1.000,00, metà per ciascuno, in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, in Roma il 17 luglio 2024

IL GUP

Anna Bombino

F.to Digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.07.2024
11:04:46
GMT+01:00